

## ESTRATTO POLIZZA LAVORATORI 2010

### FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI

**Il fondo** è operante nei confronti degli **Operai** iscritti presso Casse Edili che, attraverso la **Cnce**, abbiano aderito in formula cumulativa alla presente polizza, per il caso di **“Rimborso Spese Sanitarie e malattie professionali”**, di cui ai successivi punti: 1) e 2), per i casi **“Indennità forfetaria a seguito di infortunio professionale e malattie professionali”**, e cure di riabilitazione neuromotorie” di cui al successivo punto 3), per il caso **Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio professionale che colpisca l'apparato masticatorio** di cui al successivo punto 4) e per il caso **“Assegno funerario a seguito di infortunio professionale e malattie professionali”**, , di cui ai successivi punti 5) e 6)

#### 1) FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE OPERAI

Se in conseguenza di **infortunio professionale od extra professionale**, l'assicurato fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto nel successivo punto 7 comma a) inizialmente convenuto in **€ 1.000,00**, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 2.15 (controversie) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;

- trasporto dell'assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici di qualsiasi tipo (escluse protesi dentarie);

Il fondo, tramite la Compagnia, rimborsa inoltre, sino al **20%** (eventualmente rivedibile di anno in anno) della somma assicurata, le spese sostenute, in conseguenza di infortunio, per protesi dentarie.

Qualora l'Assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico **"Prevedi"** il massimale viene elevato ad **€2.000,00**.

#### **1.b.) Rimborso integrale ticket**

Nel caso in cui il lavoratore si rivolga alle strutture pubbliche e non a quelle private per le prestazioni di cui ai punti precedenti, verranno integralmente rimborsati i ticket dovuti al S.S.N., senza applicazione di alcuna franchigia.

## **2) FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI MALATTIE PROFESSIONALI**

Se in conseguenza di una o più delle patologie riportate nella Tabella "A" – Malattie Professionali – allegata a pag. 19, riconosciuta come malattia professionale dall'Ente preposto (INAIL/INPS) e comportante un grado di invalidità permanente pari o superiore al 55%, l'assicurato fa ricorso ad una o più delle prestazioni sanitarie sotto riportate, la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto nel successivo punto 7 comma b), inizialmente convenuto in **€ 1.000,00**, le spese sostenute nei 180 gg antecedenti e nei 360 gg successivi al riconoscimento della professionalità della malattia contratta per:

- accertamenti diagnostici;

- accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 2.15 (controversie) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- visite mediche e specialistiche, con una franchigia fissa pari a €50,00;
- cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici

### **2.b.) Rimborso integrale ticket**

Nel caso in cui il lavoratore si rivolga alle strutture pubbliche e non a quelle private per le prestazioni di cui ai punti precedenti, verranno integralmente rimborsati i ticket dovuti al S.S.N., senza applicazione di alcuna franchigia.

### **3) INDENNITÀ FORFETARIA A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CON RICOVERO MINIMO DI 15 GG., INVALIDITÀ PERMANENTE MAGGIORE DI 50% E PER CURE DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA PRESSO ISTITUTO ABILITATO AI SENSI DI LEGGE.**

**a)** qualora l'assicurato, a seguito d'infortunio professionale, fosse ricoverato presso un Istituto di Cura per un periodo pari ad almeno 15 giorni, la Compagnia provvederà ad indennizzarlo con una somma di € 1.500,00. Qualora l'Assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico "Prevedi" tale indennità viene elevata ad € 3.000,00.

**b)** qualora l'assicurato, a seguito d'infortunio professionale, fosse ricoverato presso un Istituto di Cura per un periodo pari ad almeno 30 giorni, l'indennizzo di cui al punto a) viene elevato alla somma di € 2.000,00. Qualora l'Assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico "Prevedi" tale indennità viene elevata ad € 4.000,00.

Le indennità di cui al punto b) escludono quelle previste al punto a).

**c)** qualora all'assicurato, a seguito d'infortunio professionale, fosse riscontrata una

Invalidità Permanente superiore al 50% la Compagnia liquiderà una somma di € 5.000,00 (€ 3.500,00 se l'assicurato ha già beneficiato di quanto previsto nel paragrafo a) precedente). Qualora l'Assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico

“Prevedi” tale indennità viene elevata ad € 10.000,00 (€7.000,00 se l'assicurato ha già beneficiato di quanto previsto al paragrafo a) precedente ).

**d)** qualora all'assicurato, a seguito d'infortunio professionale, fosse riscontrata una Invalidità Permanente superiore al 50% la Compagnia liquiderà una somma di € 5.000,00 (€ 3.000,00 se l'assicurato ha già beneficiato di quanto previsto nel paragrafo b) precedente). Qualora l'assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico “Prevedi” tale indennità viene elevata ad € 10.000,00 (€ 6.000,00 se l'assicurato ha già beneficiato di quanto previsto al paragrafo b) precedente ).

Le indennità di cui al punto d) escludono quelle previste al punto c).

**e)** qualora l'assicurato, a seguito d'infortunio professionale, fosse ricoverato presso un Istituto di Cura con un periodo di prognosi di almeno trenta giorni e a seguito dell'infortunio si rendessero necessarie le cure per la riabilitazione neuromotoria, la Compagnia garantirà per i casi verificatisi nell'anno assicurativo, le spese riguardanti il trattamento di riabilitazione del deficit neuromotorio dipendente direttamente da infortunio professionale. La prestazione potrà essere effettuata esclusivamente presso un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria ai sensi della legge **n. 833/78 art. 42 e successive modifiche ed integrazioni**). La necessità dell'esecuzione delle cure riabilitative sarà valutata dall'Ente sanitario, che esaminerà l'anamnesi dell'infortunio e la documentazione inviata dall'ospedale ove ricoverato l'assicurato. In sede di valutazione, sarà facoltà della CNCE, nominare un proprio medico fiduciario in funzione di osservatore.

Unipol Assicurazioni si riserva la facoltà di dare un giudizio di merito sulla necessità delle cure. La prestazione sarà erogata in forma di convenzionamento.

#### **f) Diaria dell'accompagnatore**

Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa, all'accompagnatore del lavoratore sottoposto a riabilitazione, verrà riconosciuta una diaria pari a €50,00 pro-die per un

massimo di 90 giorni se la cura avviene fuori la provincia di residenza e all'interno della regione di residenza. Il rimborso avverrà su presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta presenza e le spese sostenute presso l'Istituto in cui si svolge la riabilitazione.

#### **g) Vitto e letto**

Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa fuori della regione di residenza del lavoratore infortunato, sarà fornito all'accompagnatore, per un massimo di 90 giorni anche non continuativi, il servizio di vitto e letto, presso l'istituto nel quale si svolge la cura. La prestazione sarà erogata in forma di convenzionamento.

#### **h) Rimborso forfetario spese di trasporto**

All'assicurato ricoverato per le cure riabilitative, verrà riconosciuto un rimborso forfetario di €500,00, se la cura avviene all'interno della regione di residenza ovvero di €1.000,00, se la cura avviene fuori la regione di residenza.

### **4) RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CHE COLPISCA L'APPARATO MASTICATORIO**

Nel caso di infortunio professionale che causi danni all'apparato dentale e ne comprometta le funzioni masticatorie, la Compagnia a condizione che risultino danneggiati totalmente almeno 4 denti posteriori o totalmente almeno 4 denti anteriori, rimborserà le spese odontoiatriche sostenute purchè strettamente necessarie al ripristino della funzionalità masticatoria, fino ad un massimo di €7.500,00.

Il rimborso avverrà esclusivamente se il progetto di cura, predisposto da parte dell'odontoiatra curante, sarà stato approvato da un medico fiduciario nominato di

concerto tra la Compagnia Assicuratrice Unipol e la CNCE.

#### **5) ASSEGNO FUNERARIO A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE**

Nel caso di morte a seguito di infortunio professionale, la Compagnia liquiderà una somma di **€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00)**, entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione. Qualora l'Assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico "Prevedi", tale indennità viene elevata ad € 3.000,00.

#### **6) ASSEGNO FUNERARIO A SEGUITO DI MALATTIA PROFESSIONALE**

Nel caso di:

morte a seguito di una delle patologie riportate nella Tabella "A" – Malattie Professionali – allegata a pag. 19, riconosciuta come malattia professionale dall'Inps/Inail e purché il decesso sia avvenuto nei 180 gg antecedenti o nei 360 gg successivi al riconoscimento, da parte dell'ente preposto, della professionalità della malattia contratta la Compagnia liquiderà una somma di **€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00)**, entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione.

#### **7) MASSIMALE PRESTAZIONI SANITARIE - (previste ai punti 1 e 2)**

**7.a)** In riferimento alle prestazioni di cui al punto 1) "Rimborso Spese Sanitarie a seguito di Infortunio Professionale od Extra professionale", ciascun iscritto si intende assicurato per **€ 1.000,00 (euro mille/00)**, previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad **€ 30,00**. Qualora l'Assicurato risulti iscritto al Fondo Pensionistico "Prevedi" il massimale viene elevato ad €2.000,00, previa

applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad € 30,00.

Sia la franchigia che la somma assicurata saranno rivedibili di anno in anno a seguito di quanto previsto al successivo punto n. 15 – Andamento annuale della gestione.

**7.b)** In riferimento alle prestazioni di cui al punto 2) “Rimborso Spese Sanitarie a seguito di Malattie professionali”, ciascun iscritto si intende assicurato per **€1.000,00 (euro mille/00)**, previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad **€ 30,00**.

Sia la franchigia che la somma assicurata saranno rivedibili di anno in anno a seguito di quanto previsto al successivo punto n. 15 – Andamento annuale della gestione.

## ESTRATTO POLIZZA TITOLARI 2010

### FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO

**Il fondo** è operante nei confronti di:

**Titolari/ legali rappresentanti** di imprese contribuenti a Casse Edili che, attraverso la **Cnce**, abbiano aderito in formula cumulativa alla presente polizza, per il caso di “**Rimborso Spese Sanitarie a seguito di infortunio in itinere o professionale**”, di cui al successivo punto 1), per il caso “**Indennità forfetaria a seguito di infortunio in itinere o professionale**”, per il caso di “**Ictus e conseguenti cure, comprese quelle di riabilitazione neuromotoria**” di cui al successivo punto 3) e per il caso “**Assegno funerario a seguito di infortunio professionale o in itinere**”, di cui al successivo punto 4).

#### 1. FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE

- Se in conseguenza di **infortunio professionale**, così definito:

“ La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre svolge la sua attività presso i cantieri nei quali la ditta di cui è titolare/legale rappresentante sta eseguendo opere.”

La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre, in qualità di consigliere, partecipa alle sedute del C.d.A di un Ente paritetico del settore edile (Cassa Edile – CTP – Scuola professionale Edile).

- Se in conseguenza di infortunio **in Itinere** così definito:

La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre compie il percorso per via ordinaria dalla sua abitazione al cantiere e/o tra i cantieri nei quali la ditta, della quale è titolare, svolge la propria attività e viceversa.

Sono esclusi sopralluoghi prima dell'inizio dei lavori e gli infortuni accaduti dopo il collaudo delle opere.

La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre compie il percorso per via ordinaria dalla sua abitazione alla sede della Cassa Edile – CTP – Scuola professionale Edile della quale sia membro del CdA e viceversa.

L'assicurato fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale di **€ 5.000,00**, previa applicazione di una franchigia

fissa ed assoluta pari ad **€ 50,00**, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 2.15 (controversie) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- trasporto dell'assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici di qualsiasi tipo (escluse protesi dentarie);

Il fondo, tramite la Compagnia, rimborsa inoltre, sino a **€ 1.000,00** le spese sostenute, in conseguenza di infortunio, per protesi dentarie.

## **2. INDENNITÀ FORFETARIA A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE E/O IN ITINERE, COSÌ COME DEFINITI AL PRECEDENTE PUNTO 1.**

- qualora all'assicurato, a seguito d'infortunio professionale o in itinere, fosse riscontrata una Invalidità Permanente pari o superiore al 50% ma inferiore o pari al 66%, la Compagnia liquiderà una somma di **€ 30.000,00**
- qualora all'assicurato, a seguito d'infortunio professionale o in itinere, fosse

riscontrata una Invalidità Permanente superiore al 66%, la Compagnia liquiderà una somma di **€ 50.000,00**.

### **3. ICTUS – Cure di riabilitazione**

a) qualora l'assicurato, colpito da ICTUS , fosse ricoverato presso un Istituto di Cura con un periodo di prognosi di almeno trenta giorni e a seguito dell'ICTUS si rendessero necessarie le cure per la riabilitazione neuromotoria, la Compagnia garantirà per i casi verificatisi nell'anno assicurativo, le spese riguardanti il trattamento di riabilitazione del deficit neuromotorio dipendente direttamente da ictus. La prestazione potrà essere effettuata esclusivamente presso un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria ai sensi della legge n. n. 833/78 art. 42 e successive modifiche ed integrazioni). La necessità dell'esecuzione delle cure riabilitative sarà valutata dall'Ente sanitario, che esaminerà l'anamnesi dell'infortunio e la documentazione inviata dall'ospedale ove ricoverato l'assicurato. In sede di valutazione, sarà facoltà della CNCE, nominare un proprio medico fiduciario in funzione di osservatore.

#### **Persone assicurate**

Si intendo assicurati i titolari/legali rappresentanti in attività lavorativa.

Sono pertanto esclusi dall'assicurazione tutti i soggetti che a qualunque titolo e a qualunque condizione percepiscano una pensione.

Intendendosi questa prestazione ad esclusivo godimento di titolari e/o legali rappresentanti svolgenti esclusivamente questa attività.

#### **Limiti di età**

La presente garanzia può essere prestata solo fino al raggiungimento del 75° anno di età del titolare/legale rappresentante di impresa assicurato.

In ogni caso, l'assicurazione cessa alla prima scadenza annuale successiva per il titolare/legale rappresentante di impresa assicurato che abbia raggiunto l'età di 75 anni, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso vengono restituiti alla

Cnce al netto degli oneri fiscali.

Unipol Assicurazioni si riserva la facoltà di dare un giudizio di merito sulla necessità delle cure. La prestazione sarà erogata in forma di convenzionamento.

#### **b) Diaria dell'accompagnatore**

Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa, all'accompagnatore del lavoratore sottoposto a riabilitazione, verrà riconosciuta una diaria pari a €50,00 pro-die per un massimo di 90 giorni se la cura avviene fuori la provincia di residenza e all'interno della regione di residenza. Il rimborso avverrà su presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta presenza e le spese sostenute presso l'Istituto in cui si svolge la riabilitazione.

#### **c )Vitto e letto**

Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa fuori della regione di residenza del lavoratore infortunato, sarà fornito all'accompagnatore, per un massimo di 90 giorni anche non continuativi, il servizio di vitto e letto, presso l'istituto nel quale si svolge la cura. La prestazione sarà erogata in forma di convenzionamento.

#### **d) Rimborso forfetario spese di trasporto**

All'assicurato ricoverato per le cure riabilitative, verrà riconosciuto un rimborso forfetario di € 500,00, se la cura avviene all'interno della regione di residenza ovvero di €1.000,00, se la cura avviene fuori la regione di residenza.

#### **4. ASSEGNO FUNERARIO**

Nel caso di morte a seguito di infortunio professionale o in itinere, così come definiti al punto 1 di pag. 1, la Compagnia liquiderà una somma **di € 3.000,00 (euro tremila/00)**, entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione.